

**Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 febbraio – 13 giugno  
2017, n. 29261**

*Presidente Nappi – Relatore Lignola*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza in data 10 febbraio 2012, il Tribunale di Roma condannava S.A. alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 610, cod. pen., perché con condotte di violenza consistite nell'afferrarla di spalle e sottrarle il telefono, costringeva la ex convivente M.M.S. a salire a bordo della sua autovettura; di seguito lanciava il veicolo a forte velocità, al fine di indurre la donna confessare una presunta relazione con un nuovo compagno.

1.1 In particolare il giudice di primo grado riteneva attendibile la deposizione della persona offesa, per le chiare, lucide e dolorose spiegazioni - anche di natura psicologica - frutto di un lungo lavoro di introspezione fornite al Tribunale, in ordine alla circostanza apparentemente equivoca, della continuazione della relazione sentimentale, oltre che per le conferme provenienti da altri testi e dallo stesso imputato.

2. In seguito all'impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, assolveva il S. , ritenendo che dalla semplice descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa emergesse l'insussistenza del fatto, per la mancanza di alcuna costrizione ai suoi danni. La donna aveva incontrato il S. la sera del (*omissis*) , intorno alle 19 ed aveva parlato con l'ex convivente per circa 30 minuti; successivamente si era allontanata per preparare la cena, ma aveva lasciato in pegno il proprio telefono cellulare, a garanzia dell'impegno che sarebbe tornata. Dopo circa due ore la M. tornò dall'imputato, salì senza costrizione sulla sua auto e si recò con lui al (...), località isolata nel comune di (...). Alla richiesta della ex convivente di essere riaccompagnata a casa, l'imputato guidò in direzione di Frascati a velocità elevata; giunta però a (...), la donna era riuscita scendere dall'auto e aveva chiesto in un bar l'intervento della polizia.

3. Propone ricorso per cassazione la parte civile, con atto del difensore, avv. Ambra Giovane, affidato a quattro motivi.

3.1 Con i primi due motivi, si deduce violazione dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., per l'omessa confutazione delle argomentazioni della sentenza di condanna ed il travisamento dei fatti.

La ricorrente richiama i principi espressi dalla nota decisione delle sezioni unite n. 33748 del 12/07/2005 (ric. Mannino, Rv. 231679), secondo la quale in caso di riforma radicale della precedente decisione, il giudice d'appello deve confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, non essendo pertanto sufficiente che la motivazione d'appello sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria.

Inoltre si invoca (secondo motivo) il principio affermato dalla Seconda sezione di questa Corte, secondo il quale "*in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia),*

*costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile)".*

3.2 Con un terzo motivo si deduce l'omesso esame della memoria depositata nel processo di appello, con la quale la parte civile aveva contribuito al processo ricostruttivo e valutativo del giudice; la doglianza è proposta sia sotto il profilo della nullità di ordine generale, per lesione dei diritti di intervento o assistenza della parte, sia sotto il profilo della carenza motivazionale.

Nella memoria si erano richiamate (anche perché valorizzate dai primi giudici) le dichiarazioni dell'imputato; quelle di C.A. , figlio della donna; di B.S. , assistente della polizia di stato; di Ma.La. , amica della M. , che ne raccolse le confidenze; di P.G. , poliziotto in pensione, che riferì un pregresso episodio in cui l'imputato manifestò una forte gelosia nei confronti della donna.

3.3 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen., poiché l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione; anche un atteggiamento complessivamente intimidatorio, specie nei rapporti familiari, è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della violenza o della costrizione della volontà.

Di conseguenza non potevano esserci dubbi che, nel caso di specie, l'imputato avesse esercitato nei confronti della vittima violenza e minaccia, per averla trattenuta per circa un'ora in macchina contro la sua volontà, averle impedito di scendere, averla portata in un luogo isolato, costringendola a fuggire per sottrarsi a tale violenza.

#### *Considerato in diritto*

1. Il ricorso è fondato, in relazione al quarto motivo, mentre vanno ritenuti infondati i restanti tre motivi.

1.1 La ricorrente richiama i principi affermati da alcune decisioni di questa Corte, secondo le quali il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, (Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 254617; Sez. 5, Sentenza n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Ricotta, Rv. 258005). La sentenza di appello, dunque, ove

pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità poste a base della sentenza appellata (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327).

Tali decisioni richiamano un passaggio di una nota decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), secondo la quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, caratterizzata come nella specie da un solido impianto argomentativo, ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto (ma, evidentemente, non solamente) quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma.

1.2 Sotto altro profilo (terzo motivo) il vizio motivazionale sarebbe riconducibile all'omessa considerazione di una memoria depositata nel processo di appello.

1.3 A giudizio del Collegio, questi principi sono applicabili solamente rispetto alla decisione di appello che affermi per la prima volta una responsabilità e non anche all'ipotesi in cui venga negata. Mentre infatti per l'affermazione di responsabilità penale (come anche di quella civile) è necessario l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito (con la conseguente motivazione), per la sua esclusione è sufficiente l'esclusione anche di un solo presupposto; deve escludersi, pertanto, in ipotesi di pronuncia liberatoria, la sussistenza di quell'obbligo di motivazione rafforzata che caratterizza la pronuncia di condanna.

E se dunque rispetto all'accertamento di responsabilità penale vale la regola costituzionale, oggi codificata dall'art. 533 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, anche rispetto alla responsabilità civile è innegabile la necessità di una prova in ordine a tutti i presupposti dell'illecito; il che comporta, in negativo, che è sufficiente la mancanza di uno di tali presupposti per la pronuncia liberatoria.

2. Va esclusa anche la necessità, per il giudice che riformi la decisione di condanna, di procedere a rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti, laddove ne valuti diversamente le dichiarazioni.

2.1 Come anticipato da questa Sezione (Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Petrusic, Rv. 265139) e poi confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487) in tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado - ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda

riformare in senso sfavorevole una sentenza di assoluzione, ma non anche quando la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.

L'art. 6 della CEDU, infatti, su cui si fonda il principio di diritto innanzi indicato, sancisce il diritto al processo equo ed esemplifica i diritti e le facoltà facenti capo a ciascun accusato ed, in particolare, al comma 3, lett. d), riconosce il diritto dell'imputato di "interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni con i testimoni a carico".

Il riconoscimento del pieno diritto dell'imputato ad una nuova audizione del teste a carico già escusso in primo grado - con conseguente sottoposizione ad esame e controesame - nell'ipotesi in cui il giudice d'appello ritenga di poter addivenire ad un ribaltamento del giudizio assolutorio proprio sulla base della prova da rinnovare, costituisce un corollario della regola della necessaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del pieno esercizio del diritto alla prova contraria, riconosciuti dal citato art. 6 CEDU nonché dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 111 Cost., in una chiara ed esclusiva ottica difensiva, rispetto alla quale risulta del tutto estranea, la pretesa del pubblico ministero o della parte civile di vedersi riconosciuto lo stesso diritto, in un'ottica accusatoria.

2.2 A questo punto, il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice d'appello senza procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione d'innocenza, presidiata dai criteri di cui all'art. 533 cod. proc. pen.; come osservato dalle Sezioni Unite, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (assunte nel corso del dibattimento ma eventualmente anche in sede di incidente probatorio), la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "*ragionevole dubbio*", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte. Nel caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio, invece, egli non deve necessariamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa, proprio in quanto non viene in questione il principio del ragionevole dubbio.

3. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

3.1 La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il delitto di violenza privata, escludendo che l'imputato abbia commesso atti di violenza fisica, ma ammettendo al più atti di violenza verbale, percepiti dalla vittima come intimidatori o violenti (così espressamente la sentenza, a pagina 3); tali atti comunque non avrebbero impedito alla vittima di effettuare con il S. cinque brevi viaggi o soggiorni nel corso dell'anno 2007. La Corte ha escluso inoltre che la restituzione del telefono ceduto in "pegno" fosse una circostanza idonea a coartare la volontà della persona offesa a salire sull'auto; in ogni caso ha ritenuto attendibile il racconto della persona offesa, tanto da affermare in maniera netta che "*la semplice descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa nel corso dell'esame testimoniale all'udienza del 14 marzo 2012 conduce a ritenere dimostrata l'insussistenza del reato*".

3.2 A giudizio del Collegio, però, il giudice di appello ha fatto erronea applicazione dell'art. 610 del codice penale, poiché è stata disattesa una non recente giurisprudenza di questa Corte, mai avversata da decisioni di segno contrario, secondo la quale *"ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa"* (Sez. 2, n. 11641 del 06/03/1989, Savini, Rv. 182005).

3.3 Più recentemente è stato approfondito il concetto di violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione, riconosciuta nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisca all'avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230); nella condotta del soggetto che abbia afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003 - dep. 29/01/2004, Agati, Rv. 228063); nella sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551); nella condotta del marito che inibisca alla moglie l'accesso ad un locale o ad una delle stanze di un'abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 02/02/2016, G., Rv. 266020).

3.4 Con riferimento alla prima fase della vicenda, la Corte ha del tutto obliterato alcuni aspetti puntualmente descritti nella decisione di primo grado: la donna non voleva salire in auto con il M. , che la spinse da dietro, piegandole un braccio, verso la propria vettura (sentenza del Tribunale, pagina 4).; dopo aver avuto un colloquio, si sottrasse alle richieste di chiarimento, *"accampando quale pretesto la necessità di salire a casa a preparare la cena per i figli"* (sentenza del Tribunale, pagina 4). Non si vede, allora, come il giudice di appello abbia potuto ritenere volontaria la consegna del telefono in pegno e non coartato il ritorno nell'auto dopo cena, sulla base della *"semplice descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa"*, a meno di negare proprio il concetto di violenza "impropria".

3.5 Quanto poi ai cinque viaggi effettuati con il S. nel 2007, la decisione di primo grado dà conto della tormentata relazione tra l'imputato e la persona offesa, durata 24 anni, dalla quale sono nati anche due figli, per cui non si vede come potesse essere attribuita rilevanza decisiva alla ripresa di rapporti personali tra i due, che comunque rappresenta un dato esperienziale del tutto fisiologico, se non altro per la presenza dei due figli comuni.

4. In conclusione la sentenza della Corte d'appello di Roma deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ricorrente.

Considerati i rapporti tra le parti norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

*P.Q.M.*

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.